Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 maggio 2021
(OR. en)

8765/21
ADD 1

PECHE 152
DELACT 100

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 maggio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 3249 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (EU) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 3249 final - ANNEX.

All.: C(2021) 3249 final - ANNEX

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.5.2021
C(2021) 3249 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (EU) …/... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord

ALLEGATO

L'allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

(1) il punto 2.2 è così modificato:

(a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

" c) i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato;";

(b) è aggiunta la seguente lettera d):

"d) i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare sciabiche danesi a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.";

(2) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

"2.4. I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell'elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un'autorizzazione di pesca a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. A partire dal 1° luglio 2021 soltanto i pescherecci a sfogliara con una lunghezza fuoritutto di 24 metri al massimo possono essere inseriti nell'elenco.";

(3) al punto 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"In deroga al primo comma, terzo trattino, tale trattino non si applica fino al 31 dicembre 2023 alla pesca con gli attrezzi seguenti:

a) attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm;

b) reti da circuizione a chiusura; oppure

c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm.

Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano entro il 15 dicembre 2023 alla Commissione i dati di monitoraggio a supporto della deroga.".